

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 857

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CASINI PIER FERDINANDO, CORSI, ASTORI,
MATTARELLA, FRANCHI ROBERTO, FAUSTI**

Presentata il 16 novembre 1983

**Riconoscimento del servizio prestato nella guardia
di finanza da alcune categorie di effettivi, arruolati
successivamente all'8 settembre 1943**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo l'8 settembre 1943 nel territorio del nostro paese occupato dai nazifascisti numerosi giovani, pur di non aderire ai bandi di chiamata alle armi fatti dalla sedicente Repubblica sociale italiana e per evitare l'eventuale deportazione in Germania, si arruolarono nella Guardia di finanza, consapevoli del fatto che in tale corpo essi sarebbero stati utilizzati unicamente per l'adempimento dei compiti specifici di esso. In effetti, così avvenne in quanto, una volta terminato il loro corso di addestramento professionale e superate le prove di esame, essi svolsero soltanto funzioni d'istituto, non prendendo mai parte ad alcuna operazione militare di guerra.

Quando i territori ove si trovavano a svolgere i vari servizi furono liberati, molti di essi, proprio a causa della loro riconosciuta estraneità ai fatti di guerra,

vennero temporaneamente inquadrati nel Corpo volontari della libertà e, su richiesta stessa degli alleati, continuarono a svolgere regolare servizio (anticontrabbando, sorveglianza dei beni dello Stato, polizia tributaria, eccetera), quando addirittura non furono impiegati in compiti di ordine pubblico, e ciò per diversi mesi dopo la liberazione e, precisamente, fino a quando vennero prosciolti dalla ferma e posti in congedo provvisorio illimitato. L'utilizzazione di questi giovani nel corpo di liberazione nazionale fu la testimonianza più sicura del riconoscimento di avere prestato anche in precedenza un servizio corretto ed equilibrato, estraneo a qualunque fatto di guerra.

Senonché, il servizio prestato nella Guardia di finanza dai giovani in questione non è riconosciuto utile agli effetti di legge in quanto a torto si è sempre ritenu-

to di dover associare il loro trattamento a quello riservato, giustamente, a quanti si arruolarono nell'esercito, nella marina e nell'aeronautica a seguito della chiamata alle armi della cosiddetta Repubblica di Salò e che, quindi, per conto della medesima presero parte ad operazioni di guerra contro le forze della Resistenza, contro le truppe alleate e contro il corpo di liberazione italiano, espressione dello Stato italiano legittimo.

La presente iniziativa legislativa, che ha un precedente in analoga iniziativa liberale nella sesta legislatura e che ormai non riguarda che circa un centinaio di persone, tende a riconoscere l'utilità, a tutti gli effetti di legge, del servizio prestato nella Guardia di finanza da parte di coloro che, arruolati nei territori che si trovavano sotto l'occupazione nazi-fascista, continuarono a prestare servizio, fino al loro collocamento in congedo, dopo la liberazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

È considerato utile a tutti gli effetti il servizio prestato nella Guardia di finanza dai giovani che furono arruolati successivamente all'8 settembre 1943 in territorio occupato dai nazifascisti e che, dopo la liberazione dei territori ove si trovavano a svolgere le funzioni d'istituto, furono inquadrati nel Corpo volontari della libertà fino alla data del loro congedamento.